



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
“SEZIONE TECNICA”
LIPARI**

ORDINANZA N. 21/2018

PROROGA ORD. 64-2017 DEL 20.12.2018 – VENDITA DIRETTA DEL PESCATO

- VISTA:** la propria ordinanza n° 28/14, art. 2 comma b), relativa agli ormeggi e l'uso delle banchine, all'accesso e alla circolazione autoveicolare nei porti/approdi dell'isola di Lipari;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 11/09 relativa all'interdizione di aree e fondali marini ricadenti nel circondario marittimo di Lipari a seguito del rinvenimento di pregiati resti archeologici;
- VISTA:** la precedente ordinanza n°56/16 disciplinante l'ormeggio dei pescherecci presso la banchina a giorno del porto sottomonastero di Lipari, al fine di consentire la vendita diretta dal bordo del prodotto ittico pescato;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 35/2012 regolante "Operazione di alaggio/varo e tiro a secco negli ambiti portuali e demaniali del Circondario Marittimo di Lipari";
- VISTA:** la propria ordinanza n. 12/2015 e ss..m..ii. regolante le operazioni nell'ambito del Porto commerciale di S.Marina Salina dell'isola di Salina;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 13/1999 regolante le operazioni nell'ambito del Porto commerciale di Rinella del Comune di Leni dell'isola di Salina;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 64/2017 vendita diretta del pescato;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 15/2018 sospensione degli art. 1 e 3 dell'ord. 64/2017;
- VISTA:** la nota prot. n.11038 del 15.05.2018 del Comune di Lipari con il quale viene richiesta la proroga dell'ord.64/2017 sino alla data del 31.05.2018;
- VISTA:** la nota prot. 6676 del Comune di Lipari con la quale si comunica la consegna dei lavori a ditta specializzata per la manutenzione ordinaria della banchina c.d. commerciale del Porto di Sottomonastero;
- VISTO:** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione parte marittima e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE:** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn. 520951 e 5201696, rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti, e n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;
- VISTO:** il REG. CE 104/2000 – Disposizioni in materia di commercializzazione per la 1^ vendita diretta dal produttore;
- VISTO:** il REG. CE 178/2002 – che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissandone al contempo le relative procedure;

VISTO: il REG. CE 852/2004 – che disciplina l'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO: l'art. 58 del REG. CE 1224/09 comma 8);

VISTE: le linee guida della Regione Siciliana 111B Suppl. Ord. 111° pubblicato nella GURS n° 4 del 25/01/2008;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68, e 81 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATO: che dall'iter istruttorio svolto, non sono emerse, per il periodo invernale, particolari problematiche ovvero motivi ostativi per lo svolgimento dell'attività di vendita diretta del pescato dal bordo dei motopesca;

ARTICOLO 1

La validità dell'ordinanza n. 64/2017 del 20.12.2017, si intende prorogata fino alla data del 31.05.2018 con le medesime prescrizioni e relativi obblighi.

ARTICOLO 2

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli art.li 54, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e del D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172 aggiornato al D.lgs. n. 229 del 03 novembre 2017".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web www.guardiacostiera.it/Lipari.

Lipari li, 18/05/2018

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE**

